

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Regione del Veneto
AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA

Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 888111

Cod. Fisc./P.IVA 00913430245 - www.aulss7.veneto.it

Pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

COMMESSA 60_2022_11

RSA SAN MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO

INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA

SCHEMA DI CONTRATTO

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Panizzo

II PROGETTISTA

Ing. Francesca Chiara Carollo

	SCHEMA DI CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA MEDIANTE	
	SCRITTURA PRIVATA	
	ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023	
	Azienda ULSS 7 “Pedemontana” via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa	
	C.F./P.I. 00913430245	
	Registro Appalti nr.	
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N.	
	36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA	
	DELLA RSA SAN MICHELE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI).	
	CIA: AULSS7_2024_00248 - ID Sintel: - CUP: - CIG:	
	TRA	
	- l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei	
	Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, legalmente rappresentata	
	dal nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede	
	legale di cui sopra, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante	
	dott.– Direttore Generale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana a seguito di	
	delega conferita con deliberazione n. ... del	
	E	
	- <i>in caso di impresa singola</i> - Società ... con sede legale in Vian.,	
	C.F. e P.IVA: ..., in persona del Legale Rappresentante sig., nato a	
	il giorno codice fiscale, di seguito anche l’Appaltatore.	
	<i>(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)</i>	
	il signor nato a il residente a in via	
	codice fiscale, legale rappresentante della società con sede legale	
	1	

in (.....) via, P.IVA n., che dichiara di agire in nome e per conto del

RTI costituito ai sensi dell'art. 68, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 dallo stesso operatore

economico, in qualità di mandataria/capogruppo, e da con

sede a, in qualità di mandante, come da atto speciale con rappresentanza,

conferito con atto del Dr., Notaio in, iscritto al Collegio

Notarile di, in data, Rep. n., (nel prosieguo del

presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore ”)

(in caso di consorzio)

il signor nato a il residente a in via codice

fiscale, legale rappresentante del consorzio

con sede legale in (...) via, P.IVA n., (nel

seguito per brevità anche “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana n. ...

del, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento copertura

della RSA San Michele di Montecchio Precalcino (VI), per un importo lavori pari

ad €. 351.896,00, oltre IVA ai sensi di legge, di cui €. 320.171,00 per i lavori

soggetti a ribasso (di cui € 133.184,45 per costi stimati della manodopera ai sensi

dell'art. 41, c. 13 del Codice) ed €. 31.725,00 per i costi della sicurezza non soggetti

a ribasso;

- con la medesima deliberazione è stata indetta la procedura aperta sottosoglia in

modalità telematica ai sensi degli art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per

l'affidamento dei lavori in questione da aggiudicarsi con il criterio del minor

prezzo, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107

comma 3 del Dlgs 36/2023 ed approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori

	in questione;	
	- in data ... stata pubblicata mediante piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del	
	D.lgs. 36/2023, la procedura aperta sottosoglia per i lavori in questione sopra citata	
	(ID SINTEL n.), indicando come termine ultimo di presentazione delle	
	offerte il giorno alle ore;	
	- a seguito dell'espletamento della procedura aperta, è risultato aggiudicatario	
	provvisorio dell'appalto l'operatore economico di (P.IVA),	
	che ha presentato la seguente offerta: ribasso del% sull'importo dei lavori, con	
	importo a base d'asta pari ad €, oltre oneri per la sicurezza pari ad €,	
	non soggetti a ribasso;	
	- (se del caso) in caso di consorzio l'operatore economico, in sede di	
	partecipazione alla gara, ha designato l'impresa consorziata con sede	
	inpartita I.V.A. quale impresa esecutrice	
	- (se del caso) in caso di avvalimento l'operatore economico, in sede di	
	partecipazione alla gara, si avvale dei requisiti di qualificazione della ditta ausiliaria	
 , partita IVA e specificamente, dell'attestato SOA nella categoria,	
	giusto contratto di avvalimento	
	- la Stazione Appaltante ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema Fascicolo	
	Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0, alle verifiche sul possesso da parte	
	dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito	
	positivo;	
	- sono state acquisite, conformemente all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le	
	comunicazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica	
	Antimafia (BDNA), con esito negativo / oppure la comunicazione non è ancora	
	stata rilasciata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n.159/2011	

	e s.m.i., essendo decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta si può procedere	
	anche in assenza, fermo restando che è stata acquisita l'autocertificazione di cui	
	all'art. 89 del citato decreto;	
	- è stato preso atto del buon esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di	
	ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della	
	partecipazione alla procedura di gara;	
	- con deliberazione del Direttore Generale n. ... del è stata disposta	
	l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'operatore economico,	
	di (P.IVA), per l'importo pari ad €, oltre oneri per la sicurezza	
	pari ad €, non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;	
	- con la medesima deliberazione inoltre, è stato preso atto che, all'esito dei controlli	
	esperiti, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs	
	36/2023	
	- con nota prot. n., in data l'appaltatore ha prodotto:	
	- polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.	
	36/2023, n.emessa dalla compagnia ... il ./.../... a garanzia della corretta	
	esecuzione dei lavori per un importo pari ad €. ...;	
	- la garanzia assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, emessa in	
	data dalla Società.... ha prodotto polizza assicurativa n, emessa in data	
	... / ... / ..., dalla compagnia assicurativa ...per la copertura assicurativa per danni di	
	esecuzione, per responsabilità civile verso terzi;	
	- (se del caso) in forza della sopraindicata deliberazione di aggiudicazione, è stata	
	autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del	
	contratto di appalto e con verbale del, sottoscritto da, in	

	qualità di appaltatore, e da, in qualità	
	di Direttore dei lavori per la Stazione Appaltante si è provveduto alla consegna dei	
	lavori, nelle more della stipula del contratto	
	CIO' PREMESSO fra le Parti sopra costituite	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Le Premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte	
	materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto	
	stesso	
	Articolo 1 – Oggetto del contratto	
	La Stazione Appaltante concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna,	
	dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la realizzazione dei lavori	
	di rifacimento copertura della RSA San Michele di Montecchio Precalcino (VI)	
	C.U.P. – C.I.G.	
	L'appalto dovrà eseguirsi in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, all'Offerta	
	Tecnica ed Economica nonché in conformità agli Elaborati di progetto riportati	
	nell'elenco allegato al presente contratto, già resi disponibili tra i documenti di gara e	
	oggetto di specifica dichiarazione di accettazione resa nell'ambito della	
	documentazione amministrativa presentata dall'Appaltatore, che formano parte	
	integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma l'incondizionata	
	ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati e dichiara di essere edotto in	
	merito al progetto esecutivo che ritiene completo, dettagliato ed esaustivo e che nulla	
	potrà essere eccepito in merito, in corso di esecuzione delle opere.	
	L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma di essere	
	pienamente consapevole delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i lavori,	

	di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri	
	relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di	
	lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i	
	suddetti lavori.	
	L'appaltatore dichiara di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le	
	circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa, che possono comunque,	
	influire sull'esecuzione del contratto e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli	
	elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta.	
	L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata	
	conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause	
	di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette	
	a possibili modifiche espressamente previste nel contratto o nel Capitolato Speciale	
	d'appalto.	
	Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità	
	al progetto esecutivo e agli elaborati tecnici ed al Cronoprogramma ed al Piano di	
	Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente	
	atto anche se non materialmente allegati nonché in osservanza delle disposizioni	
	normative vigenti.	
	Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste	
	necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche,	
	qualitative quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali	
	l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.	
	L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile	
	verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate.	

Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- gli elaborati di progetto esecutivo;
- la cauzione definitiva n.emessa in data dalla Società ...;
- la polizza assicurativa n. emessa in data dalla Società;
- ogni altra prescrizione e dichiarazione compresa negli atti di gara.

Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi Euro) di cui:

- a) Euro per lavori comprensivi del costo della manodopera ;
- b) Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il ribasso percentuale offerto in gara dall'aggiudicatario, applicato sull'importo a base di gara è pari a (.....) %.

	L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.	
	Il contratto è stipulato “a misura”, pertanto l'importo del contratto è inteso come	
	importo massimo pagabile. L'importo effettivo del contratto potrà variare in ragione	
	delle quantità effettivamente realizzate delle singole lavorazioni, considerando	
	invariabile il ribasso offerto dall'appaltatore da applicare ai prezzi delle singole	
	lavorazioni di cui all'elenco prezzi facente parte del Progetto Esecutivo.	
	I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in	
	particolare all'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, ed al capitolato speciale d'appalto	
	L'importo contrattuale di cui al presente articolo 3 verrà corrisposto all'Appaltatore,	
	mediante i documenti contabili previsti dall'art. 12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.	
	36/2023, da liquidarsi ai fini del pagamento delle rate in acconto con " Stati di	
	Avanzamento Lavori (SAL)” come previsto dal capitolato speciale d'appalto.	
	I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono corrisposti secondo le modalità	
	definite nel capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore potrà emettere fattura al	
	momento dell'adozione del certificato di pagamento. Le fatture, intestate all'Azienda	
	ULSS 7 Pedemontana, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico	
	attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile	
	2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e devono obbligatoriamente	
	riportare il numero di ordine emesso dalla Stazione appaltante che verrà trasmesso in	
	via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordine, il codice unico di	
	progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG), già indicati nel disciplinare di	
	gara senza i quali non è possibile procedere al pagamento della fattura. Il pagamento	
	da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità	
	contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali	

	penali comminate di cui al capitolato speciale d'appalto	
	Resta fermo quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023, in materia di	
	anticipazione del corrispettivo.	
	Articolo 4 – Garanzia definitiva e Polizza assicurativa	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal	
	presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi degli articolo 53, del D.Lgs.	
	36/2023, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n., rilasciata in	
	data dalla Società - Agenzia di, con somma garantita di €	
	(diconsi euro), documento conservato in atti;	
	In ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore ha	
	prodotto la seguente copertura assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 117,	
	comma 10, del D.Lgs. 36/2023 : polizza n. ... in corso di validità, rilasciata in data	
	dalla Società documento conservato in atti.	
	L'Appaltatore è tenuto a documentare l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle	
	polizze e, in ogni caso, a dimostrare la permanente copertura assicurativa per tutta la	
	durata dell'appalto	
	Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali –	
	premio di accelerazione – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica	
	di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto	
	L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a formale	
	consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'appaltatore.	
	Ovvero	
	si è provveduto alla consegna dei lavori, nelle more della stipula del contratto ai sensi	
	e per gli effetti dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con verbale del,	
	sottoscritto da, in qualità di appaltatore, e da, in qualità di Direttore	

	dei lavori per la Stazione Appaltante	
	I lavori avranno una durata pari a 77 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data	
	del verbale di consegna dei lavori di cui all'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si	
	applicano le penali nel capitolato speciale d'appalto. È ammessa, su motivata richiesta	
	dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca	
	che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso. Sull'istanza di disapplicazione	
	delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei	
	Lavori.	
	Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice la Stazione Appaltante riconosce all'Appal-	
	tatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto	
	al termine contrattuale previsto.	
	I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il rilascio	
	del certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'entità della penale giornaliera per la	
	ritardata ultimazione della prestazione e del premio di accelerazione, la disciplina sulla	
	sospensione, riprese e proroghe dei lavori, sono indicati dettagliatamente nel capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori	
	dipendenti	
	Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di applicare ai	
	propri lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente	
	contratto il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria in	
	vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro,	
	stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia	

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e di agire, nei confronti degli

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti medesimi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto

dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo

D.lgs.

In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto si applica quanto previsto nel capitolato speciale

d'appalto.

Relativamente al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o dei

titolari di subappalti o cottimi, vale quanto stabilito dagli artt. 11, comma 6, e 119,

comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale

d'appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi sopra indicati la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia definitiva

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto – cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e come

disposto dall'articolo 119 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, Il presente

contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano, per le cessioni dei

crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i

Articolo 8 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto facoltativo

Ovvero

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende ricorrere al subappalto facoltativo o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni, consapevole del fatto che le opere riconducibili alla categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 49,99% del valore delle stesse.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura di gara dall'appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in sede di offerta, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, e come richiamato dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 – Variazioni dei lavori in corso d’opera

Le varianti all’esecuzione delle opere affidate dovranno essere preventivamente autorizzate dal RUP come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Le modifiche contrattuali saranno autorizzate ed approvate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l’appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in corso di validità, rilasciata in data dalla Società, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’appaltatore

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del

	subappalto. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello	
	svolgimento delle attività affidate a regola d'arte.	
	La Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche ed ispezioni,	
	sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, sull'andamento	
	delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti all'esecuzione dello	
	stesso, senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano essere avanzate pretese	
	di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore, ovvero dai soggetti dal medesimo	
	preposti.	
	Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento	
	Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata	
	documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato	
	speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, come	
	modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, nel Dlgs 81/2008 nonché a tutte le leggi	
	e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 36/2023, alla stipula del	
	presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.	
	Articolo 14 – Consenso al trattamento dei dati personali	
	L'Azienda ULSS7 Pedemontana come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del	
	D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679,	
	informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto,	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
	previsti dalle leggi in materia. Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS7	
	Pedemontana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del	
	Direttore Generale. L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa l'appaltatore ai	
	sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del	
	14	

contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi: adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile; tenuta dell'albo dei fornitori; verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; richiesta di consulenza legale o fiscale; attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale. I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati. I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti: alla Regione Veneto; ai competenti Ministeri; al Collegio Sindacale; a eventuali consulenti legali e tributari. L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'appaltatore, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del

presente contratto ex articolo 1456 c.c.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatoretutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità, secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del

	Codice Civile.	
	Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la	
	semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi	
	avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli	
	obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi	
	dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.	
	Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile	
	negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale	
	d'appalto.	
	Articolo 19 - Recesso dal contratto	
	Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.	
	1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche	
	laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore	
	mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle	
	forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una	
	formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a	
	venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori.	
	Articolo 20 - Responsabilità dell'Appaltatore	
	E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti	
	e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, nel pieno rispetto di	
	quanto previsto dai piani di sicurezza, come specificato nel Capitolato Speciale	
	d'appalto.	
	E' quindi stabilito che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile	
	17	

che penale, nel caso di infortuni, rimanendo esclusa la responsabilità del personale

preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, i cui compiti e responsabilità sono

quelli indicati dal D.Lgs. n. 36/2023.

E' fatto salvo infine, quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in

merito alla competenza del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei

lavori, di proporre alla stazione appaltante, la sospensione dei lavori, in caso di gravi

inosservanze, da parte dell'appaltatore, delle norme in tema di sicurezza del cantiere,

o di sospendere direttamente le singole lavorazioni, nell'ipotesi di pericolo grave ed

imminente.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni di cui al primo

comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a

mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni

direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della

sospensione. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservare e a dare attuazione alle

misure di prevenzione e protezione, alle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi

comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi a rispettare le

obbligazioni della vigente normativa sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, di cui

al D.Lgs. 81/2008, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da

quello dei subappaltatori L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di

tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà,

per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore

dovrà sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e

indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore, ovvero della Stazione Appaltante medesima, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura, derivante da violazione da parte dell'Appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente contratto

Articolo 21 – Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

- (*se del caso*) Ai sensi dell'art 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al codice - Le parti danno atto che trattandosi di operatore economico che impiega un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti**, quest'ultimo in qualità di appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla conclusione del presente contratto (stipula del contratto), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- (*se del caso*) Le parti danno atto che trattandosi di operatore economico che im-
piega un **numero pari o superiore a 15 dipendenti**, quest'ultimo in qualità di ap-
paltatore si impegna, entro 6 mesi dalla conclusione del presente con-
tratto (stipula del contratto), a consegnare alla stazione appaltante la certificazione
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (una dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro delle persone con disabilità) e una relazione relativa all'assolvimento de-
gli obblighi di cui alla medesima legge, e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresen-
tanze sindacali aziendali.

L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione
della penale stabilita nel capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 22 – Clausole sociali - Condizioni di esecuzione: Obblighi assunzionali
per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilità o svantaggiate**

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, il proprio impegno, ad assicurare una
quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali,
all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 5 per cento, delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso
connesse o strumentali, all'occupazione femminile. Tale l'obbligo assunzionale è
riferito unicamente alle nuove assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del
contratto, compatibilmente con le prestazioni da eseguire e con il reperimento del
personale necessario avente le specifiche competenze richieste per le lavorazioni in

appalto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. Tale obbligo assunzionale, si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto.

Articolo 23 – Clausole sociali - Condizioni di esecuzione : Applicazione del CCNL

A norma degli artt. 11 e 57, comma 1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. A tal fine l'appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato:

- di applicare al proprio personale, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro “codice F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”, indicato nel disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante;

ovvero

- di accettare di applicare al proprio personale, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro “codice F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”, indicato nel disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

ovvero

- di applicare al proprio personale un contratto collettivo nazionale di lavoro differente da quello indicato nel disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante “CCNL

	codice”, ed ha prodotto la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l’eventuale	
	documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL	
	L’appaltatore si obbliga, altresì, a garantire le medesime tutele normative ed	
	economiche per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti.	
	Articolo 24 – Criteri ambientali minimi	
	L’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere si obbliga a garantire il rispetto, sia	
	per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, dei criteri	
	ambientali minimi, ai fini dell’esecuzione delle opere e per il reperimento ed	
	approvvigionamento dei materiali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, del D.Lgs.	
	n. 36/2023 e del capitolato speciale di appalto.	
	Articolo 25 – Controversie e foro competente	
	Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo	
	stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e	
	risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Vicenza. È esclusa la competenza	
	arbitrale.	
	L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore	
	dall’obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto,	
	ritenuta illegittima.	
	Articolo 26 - Clausola finale	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall'art.18 del D.lgs. 36/2023, in modalità	
	elettronica.	
	Le Parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1,	
	lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, la data di stipula del contratto corrisponde alla	
	data dell’ultima firma apposta.	
	22	

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per l'Appaltatore	
-------------------	--

	Per la Stazione Appaltante	
--	----------------------------	--